

Successioni: cosa cambia a partire dal 12 settembre 2017

Guida alle novità del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali da utilizzarsi a partire dal 12 settembre 2017

Sommario

INTRODUZIONE.....	3
FRONTESPIZIO	4
QUADRO EA - EREDI, LEGATARI E ALTRI SOGGETTI.....	4
QUADRI ATTIVO EREDITARIO	6
QUADRI FABBRICATI	6
QUADRI TERRENI	8
QUADRO EO - AZIONI, OBBLIGAZIONI, ALTRI TITOLI E QUOTE SOCIALI.....	9
QUADRO ER - RENDITE, CREDITI E ALTRI BENI	9
QUADRO EG - ELENCO DOCUMENTI, CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DA ALLEGARE	10
QUADRO EH - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	10
QUADRO SINOTTICO AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI	11

INTRODUZIONE

Con il provvedimento del 15 giugno 2017, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali e le nuove specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Il nuovo modello si potrà utilizzare a partire dal 12 settembre 2017.

DE.A.S. è già predisposto per la compilazione e la trasmissione telematica del nuovo modello.

La nuova versione verrà rilasciata appena reso disponibile – da parte dell'Agenzia delle Entrate – il nuovo modulo di controllo SUC13.

Ricordiamo che il modello cartaceo ([modello 4](#)) si potrà comunque utilizzare fino al 31 dicembre 2017, in alternativa alla presentazione telematica, mentre dovrà essere sempre utilizzato sia per le successioni apertesì in data anteriore al 3 ottobre 2006, sia per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il sistema cartaceo. Naturalmente DE.A.S. permette (e permetterà in futuro) di compilare anche questo modello con i relativi allegati.

In questa mini-guida illustreremo le novità apportate con l'introduzione del nuovo modello e, se del caso, le modalità di utilizzo con DE.A.S.

FRONTESPIZIO

Legge estera

All'interno della sezione *TIPO DI DICHIARAZIONE / DEVOLUZIONE DELL'EREDITÀ* è presente una nuova casella da barrare qualora si voglia – in caso di successione legittima – dar corso ad una devoluzione diversa da quella prevista dalla legge Italiana (in applicazione del Regolamento UE 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni).

In base agli articoli 21 e 22 del suddetto Regolamento, la legge applicabile alle successioni è, in genere, quella del paese in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte ovvero, dietro specifica scelta prima del decesso del de cuius, quella del suo paese di origine.

La determinazione della legge applicabile ai sensi dell'articolo 23 riguarda, tra l'altro, anche la quota disponibile, di legittima ecc.

Quindi se la norma del paese di residenza prevede regole diverse per la determinazione delle quote degli eredi queste regole possono applicarsi anche per la successione che viene presentata in Italia. Detto Regolamento si applica, in genere, a tutti gli aspetti civilistici della successione patrimoniale di una persona deceduta, tranne alcuni, quali ad esempio i regimi patrimoniali fra i coniugi.

NOTA Barrando la casella in DE.A.S. sarà possibile attribuire manualmente le quote per ciascun cespite facente parte dell'attivo ereditario.

Data opzione art. 24-bis TUIR

All'interno della sezione *TIPO DI DICHIARAZIONE* è presente un nuovo campo dove è possibile indicare la data di decorrenza dell'esercizio di opzione per usufruire del regime agevolato previsto dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 158 (Legge di bilancio 2017), secondo cui per le successioni apertesi nei periodi di validità dell'opzione prevista dall'art. 24-bis del TUIR, l'imposta sulle successioni è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia al momento della successione.

L'opzione deve essere stata esercitata dal dante causa (de cuius), che può aver esteso i suoi effetti, ai sensi del comma 6 dell'art. 24-bis del TUIR, anche ai suoi familiari di cui all'art. 433 del codice civile.

NOTA In dichiarazione andranno indicati solo i beni e diritti che entrano in successione esistenti in Italia.

QUADRO EA - EREDI, LEGATARI E ALTRI SOGGETTI

È possibile ora barrare la casella **Persona con disabilità** anche nei casi di beni e diritti conferiti in trust in favore delle persone con disabilità per fruire del regime fiscale più favorevole previsto dall'art. 6 della legge del 22 giugno 2016, n. 112.

In questo caso, nella relativa sezione riservata al trust occorre indicare il beneficiario finale dello stesso che ha come finalità esclusiva l'assistenza ad uno o più disabili.

I beni ed i diritti conferiti in trust in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, e accertata con le modalità di cui all'art. 4 della medesima legge, fruiscono del regime fiscale più favorevole previsto dall'art. 6 della legge del 22 giugno 2016, n. 112,

secondo cui sono esenti dall'imposta sulle successioni, inoltre scontano le imposte ipo-catastali nella misura fissa e sono esenti dall'imposta di bollo prevista per la copia conforme della dichiarazione.

Il trust deve avere come finalità esclusiva l'assistenza ad uno o più disabili individuati (non vi rientrano i trust di scopo) da indicare nella relativa sezione del presente quadro.

Per l'applicazione delle agevolazioni è necessario allegare (quadro EG), una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui, nel richiedere l'applicazione della norma di maggior favore, si dichiara che il trust ha come finalità esclusiva l'assistenza delle persone con disabilità grave individuati nel quadro EA, indicando, inoltre, gli estremi dell'atto pubblico che ha istituito tale trust.

Per la corretta indicazione delle imposte dovute sono stati aggiunti due righi nel Quadro EF:

- Sezione I - Imposta ipotecaria è stato aggiunto il rigo *EF3 bis - Valore complessivo delle quote di beni conferiti in trust in favore di persone con disabilità*
- Sezione II - Imposta catastale è stato aggiunto il rigo *EF10 bis - Valore complessivo delle quote di beni conferiti in trust in favore di persone con disabilità*

NOTA Tutti i calcoli e le agevolazioni verranno automaticamente gestiti da DE.A.S. indicando come *Tipo soggetto "Trust"* e barrando la casella *Portatore di handicap grave*.

Grado di parentela

Al fine di poter calcolare correttamente le quote, le nuove specifiche tecniche prevedono:

05 Nonno si differenzia ora in:

- 05a Nonno/a ramo paterno
- 05b Nonno/a ramo materno

07 Bisavo si differenzia ora in:

- 07a Bisavo ramo paterno
- 07b Bisavo ramo materno

09 Trisavo si differenzia ora in:

- 09a Trisavo ramo paterno
- 09b Trisavo ramo materno

NOTA In DE.A.S. è già presente la differenziazione (necessaria se si vogliono calcolare correttamente le quote in caso di successione legittima)

QUADRI ATTIVO EREDITARIO

All'interno dei quadri dove indicare i beni ed i diritti facenti parte dell'attivo ereditario, e cioè:

- Quadro EB – Attivo ereditario catasto terreni
- Quadro EC – Attivo ereditario catasto fabbricati
- Quadro ER – Rendite, crediti e altri beni
- Quadro EL – Attivo ereditario terreni sistema tavolare
- Quadro EM – Attivo ereditario fabbricati sistema tavolare
- Quadro EN – Aziende
- Quadro EO – Azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali
- Quadro EP – Aeromobili
- Quadro EQ – Navi e Imbarcazioni

è stato previsto il nuovo campo **Valore precedenti successioni, riduzioni art. 25, comma 1** dove indicare, in caso la successione si sia aperta entro 5 anni da altra successione avente ad oggetto lo stesso bene o parte di esso, il relativo valore.

Ad esempio:

1ª Successione apertasi il 1/7/2016: gli eredi sono la moglie Tizia e l'unico figlio Caio; l'attivo ereditario consiste in un immobile del valore complessivo di € 100.000, in comproprietà al 50% fra i coniugi.

Valore delle quote di eredità: € 25.000 alla moglie e € 25.000 al figlio

2ª Successione apertasi il 1/7/2017: muore Tizia e l'unico erede è il figlio Caio; l'attivo ereditario consiste nell'immobile sopradescritto del valore complessivo di € 100.000, di cui il 75% è di proprietà di Tizia ed il 25% di Caio. La quota che cade in successione è quindi di € 75.000, mentre il valore da indicare nel campo *Valore precedenti successioni, riduzioni art. 25, comma 1* è pari a € 25.000 (ossia la quota devoluta a Tizia nella successione del 2016)

QUADRI FABBRICATI

Fabbricati (quadro EC e quadro EM) – Agevolazioni prima casa

È stata introdotta la possibilità di gestire **immobili contigui alla prima casa**.

Le agevolazioni prima casa, sussistendone le condizioni, si applicano anche per le ipotesi in cui oggetto della successione siano abitazioni contigue, destinate a costituire un'unica unità abitativa, oppure se oggetto di successione è un immobile ad uso abitativo contiguo ad altra casa di abitazione già acquistata dallo stesso soggetto fruendo dei benefici prima casa, sempre che entrambe costituiscano un'unica unità abitativa.

Il richiedente l'agevolazione ha l'obbligo di unire catastalmente gli immobili contigui entro 3 anni dalla presentazione della dichiarazione, impegnandosi in tal senso rendendo specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

NOTA In DE.A.S. dovrà essere utilizzato il flag "Pertinenza o abitazione contigua" ed indicato un immobile abitativo (di categoria A)

Fabbricati (quadro EC e quadro EM) – Diritto di abitazione

Sono stati modificati i codici da imputare relativamente al diritto di abitazione, secondo la seguente tabella:

1	se il coniuge superstite, che per legge ha il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, richiede l'agevolazione "prima casa" avendone i requisiti - relativamente all'immobile principale
2	se il coniuge superstite, che per legge ha il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, richiede l'agevolazione "prima casa" avendone i requisiti - relativamente all'immobile contiguo a quello principale
3	se il coniuge superstite, che per legge ha il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, richiede l'agevolazione "prima casa" avendone i requisiti - relativamente alla pertinenza dell'immobile principale
4	se il coniuge superstite, che per legge ha il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, non richiede l'agevolazione "prima casa"
5	se il coniuge superstite, che ha rinunciato all'eredità ma non al legato ex lege, per cui mantiene il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, richiede l'agevolazione "prima casa" avendone i requisiti - relativamente all'immobile principale
6	se il coniuge superstite, che ha rinunciato all'eredità ma non al legato ex lege, per cui mantiene il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, richiede l'agevolazione "prima casa" avendone i requisiti - relativamente all'immobile contiguo a quello principale
7	se il coniuge superstite, che ha rinunciato all'eredità ma non al legato ex lege, per cui mantiene il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, richiede l'agevolazione "prima casa" avendone i requisiti- relativamente alla pertinenza dell'immobile principale
8	se il coniuge superstite, che ha rinunciato all'eredità ma non al legato ex lege, per cui mantiene il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare, non richiede l'agevolazione "prima casa"

NOTA Nulla cambia in fase di input in DE.A.S. che andrà automaticamente ad inserire il codice corretto sulla base della tipologia di agevolazioni prima casa richieste.

QUADRI TERRENI

Terreni (quadro EB e quadro EL) – Terreni agricoli e montani

È stata introdotta la possibilità di gestire l'agevolazione **Terreni agricoli o montani (art. 14, comma 2, L. n. 383/2001)**

Il totale delle imposte di registro, ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sugli immobili dell'asse ereditario costituiti da terreni agricoli o montani non può comunque eccedere il valore fiscale dei terreni medesimi (si applica il minor valore tra il totale delle imposte ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sui terreni e il totale del loro valore)

NOTA La nuova agevolazione (codice "B") viene gestita da DE.A.S. anche tramite la funzione *Selezione agevolazioni e riduzioni* che è stata opportunamente modificata.

Selezione agevolazioni e riduzioni

×

Agevolazioni e riduzioni
 Selezionare le agevolazioni o le riduzioni da applicare ad uno o più cespiti facenti parte dell'attivo ereditario. Nelle pagine seguenti si potranno selezionare a quali cespiti dovranno essere applicate ed eventualmente per quali soggetti

A	Beni culturali (vincolo anteriore all'apertura della successione)	Art. 13, Testo Unico	Imposta di successione: esente Imposta ipotecaria: - Imposta catastale: -
B	Terreni agricoli o montani	Art. 14, comma 2, Legge 383/2001	Imposta di successione: - Imposta ipotecaria: fissa * Imposta catastale: fissa *
C	Terreni agricoli "compendio unico" in zone montane	Art. 5-bis, Legge 97/1994	Imposta di successione: esente Imposta ipotecaria: esente Imposta catastale: esente
D	Aziende esenti o rami di esse quote sociali e azioni facenti parte dell'attivo ereditario	Art. 3, D. Lgs. Testo Unico ed artt. 1 e 10, D. Lgs. 347/90	Imposta di successione: esente Imposta ipotecaria: esente Imposta catastale: esente
E	Terreni agricoli "compendio unico" generale	Art. 5-bis, D. Lgs. 228/2001	Imposta di successione: esente Imposta ipotecaria: esente Imposta catastale: esente
M	Fondi rustici in territori montani	Art. 9, comma 2, D.P.R. 601/1973	Imposta di successione: - Imposta ipotecaria: misura fissa Imposta catastale: esente
M	Immobili in comunità montane inseriti in piani di sviluppo	Art. 9, comma 5, DPR 601/73	Imposta di successione: - Imposta ipotecaria: misura fissa Imposta catastale: esente
N	Boschi in terreni montani	Art. 9, comma 5, D.P.R. 601/1973	Imposta di successione: esente Imposta ipotecaria: - Imposta catastale: -
G	Terreni o aziende agricole devolute a giovani imprenditori agricoli professionali	Art. 14, Legge 441/1998	Imposta di successione: esente Imposta ipotecaria: misura fissa Imposta catastale: esente
L	Beni culturali (vincolo successivo all'apertura della successione)	Art. 25, comma 2, Testo Unico	Imposta di successione: rid. 50% Imposta ipotecaria: - Imposta catastale: -
R	Fondi rustici devoluti a coltivatori diretti nell'ambito di famiglia diretto-coltivatrice	Art. 25, comma 3, Testo Unico	Imposta di successione: rid. 40% Imposta ipotecaria: - Imposta catastale: -
F	Immobili di impresa artigiana familiare	Art. 25, comma 4, Testo Unico	Imposta di successione: rid. 40% Imposta ipotecaria: - Imposta catastale: -
Q	Aziende, quote di società di persone o beni strumentali in comuni montani con meno di 5000 abitanti o in frazioni con meno di 1000 abitanti	Art. 25, comma 4 bis, Testo Unico	Imposta di successione: rid. 40% Imposta ipotecaria: - Imposta catastale: -

Indietro

Avanti

Annulla

Per la corretta indicazione delle imposte dovute sono stati aggiunti due righi nel Quadro EF:

- Sezione I - Imposta ipotecaria è stato aggiunto il rigo *EF2 bis - Valore complessivo delle quote relative ad immobili con agevolazione con codice "B"*
- Sezione II - Imposta catastale è stato aggiunto il rigo *EF9 bis - Valore complessivo delle quote relative ad immobili con agevolazione con codice "B"*

Terreni (quadro EB e quadro EL) – Natura

Modificate le tipologie ammesse all'interno del campo *Natura*.

In particolare sono state eliminate le tipologie:

- Porzione di fabbricato in corso di costruzione ("Q") e
- Porzione di immobile in corso di costruzione ("P")

QUADRO EO - AZIONI, OBBLIGAZIONI, ALTRI TITOLI E QUOTE SOCIALI

La lunghezza del campo *Codice titolo* è stata aumentata, nelle nuove specifiche tecniche rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, da 10 a 12 caratteri

QUADRO ER - RENDITE, CREDITI E ALTRI BENI

All'interno della tabella *TIPOLOGIA DI RENDITE, CREDITI E ALTRI BENI* è stata inserita la nuova tipologia:

Cosa genericamente determinata ** art. 653 c.c. (Codice "GD")

** Il legato di cosa genericamente determinata (cod. GD) – art 653 cod. civ. - si verifica quando, ad esempio, il de cuius, vedovo, dispone della propria successione con testamento olografo nel quale istituisce eredi universali i propri tre figli e lega una somma di danaro ad un altro soggetto. Nell'asse ereditario si rinvencono solo immobili senza un conto corrente.

Gli eredi (salva la facoltà di rinunciare all'eredità) devono esporre la situazione in dichiarazione nel seguente modo (trattandosi di un legato obbligatorio):

- Nel quadro EA deve essere indicato il legatario mentre il suo diritto di credito, che deriva dal legato, deve essere indicato nel quadro ER con il codice GD
- Dato che si tratta di un credito che non fa parte dell'attivo ereditario, ma grava direttamente sugli eredi, esso non deve essere indicato nel quadro EE

NOTA Selezionando la nuova tipologia DE.A.S. compila correttamente il rigo *EE5 - Totale valore altri beni*, riportando il valore di tutti i beni inseriti nel quadro ER ad esclusione di quelli contraddistinti dal codice GD.

QUADRO EG - ELENCO DOCUMENTI, CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DA ALLEGARE

Agevolazioni e riduzioni beni culturali (codici A e L)

Viene specificato che “Se a richiedere l'agevolazione A o L è il dichiarante che non è ancora in possesso della relativa documentazione che attesti l'esistenza del vincolo e l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione dei beni culturali, egli dovrà allegare la copia della domanda di rilascio dell'attestazione ed utilizzare il rigo EG11 per rendere la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio”.

QUADRO EH - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Non viene più compilato nel caso chi presenti il modello sia un Curatore dell'eredità giacente, un Amministratore dell'eredità oppure un Esecutore testamentario (in questi casi le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, nonché le richieste di agevolazioni e riduzioni, devono essere allegate alla dichiarazione tramite il quadro EG)

QUADRO SINOTTICO AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI				IMPOSTA		
Codice	Agevolazione/Riduzione	Riferimenti normativi	QUADRI	Succ	Ipo	Cat
A	Beni culturali (vincolo anteriore all'apertura della successione)	Art. 13, Testo Unico	EB-EC-EL-EM-EP-EQ-ER	Esente	-	-
B	Terreni agricoli o montani	Art. 14, comma 2, Legge 383/2001	EB-EC-EL-EM	-	Max valore fiscale immobili**	
C	Terreni agricoli "compendio unico" in zone montane	Art. 5-bis, Legge 97/1994	EB-EC-EL-EM	Esente	Esente	Esente
D	Aziende esenti o rami di esse, quote sociali e azioni facenti parte dell'attivo ereditario	Art. 3, D. Lgs. Testo Unico ed artt. 1 e 10, D. Lgs. 347/90	EB-EC-EL-EM-EN-EO-EP-EQ	Esente	Esente	Esente
E	Terreni agricoli "compendio unico" generale	Art. 5-bis, D. Lgs. 228/2001	EB-EC-EL-EM	Esente	Esente	Esente
M	Fondi rustici in territori montani	Art. 9, comma 2, D.P.R. 601/1973	EB-EL	-	Fissa	Esente
M	Immobili in comunità montane inseriti in piani di sviluppo	Art. 9, comma 5, DPR 601/73	EB-EC-EL-EM	-	Fissa	Esente
N	Boschi in terreni montani	Art. 9, comma 5, D.P.R. 601/1973	EB-EC-EL-EM	Esente	-	-
G	Terreni o aziende agricole devolute a giovani imprenditori agricoli professionali	Art. 14, Legge 441/1998	EB-EC-EL-EM-EN-EP-EQ	Esente	Fissa	Esente
P,X,Y,Z	Abitazione e pertinenze "prima casa"	Art. 69, Legge 342/2000	EC-EM	-	Fissa	Fissa
L	Beni culturali (vincolo posteriore all'apertura della successione)	Art. 25, comma 2, Testo Unico	EB-EC-EL-EM-EP-EQ-ER	50%	-	-
R	Fondi rustici devoluti a coltivatori diretti nell'ambito di famiglia diretto-coltivatrice	Art. 25, comma 3, Testo Unico	EB-EC-EL-EM	40% *	-	-
F	Immobili di impresa artigiana familiare	Art. 25, comma 4, Testo Unico	EB-EC-EL-EM	40% *	-	-
Q	Aziende, quote di società di persone o beni strumentali in comuni montani con meno di 5000 abitanti o in frazioni con meno di 1000 abitanti	Art. 25, comma 4 bis, Testo Unico	EB-EC-EL-EM-EN-EO	40%	-	-
* Fino al valore di € 103.291 ** Il totale delle imposte ipotecarie e catastali applicate in misura fissa non può comunque eccedere il valore fiscale dei terreni medesimi						